

Ordinanza Sindacale n. 26 del 8 maggio 2019

OGGETTO: Disciplina delle attività balneari.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n° 24 del 19 aprile 2016 che disciplina le attività balneari del territorio comunale;
VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e s.m.i.;

VISTA la Legge R.T. in data 23 marzo 2000 n. 42 Norme in materia di Turismo ;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i.;

VISTA la Legge 25.08.1991. n.284 riguardante la "*Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche*" e s.m.i.;

VISTA la Legge 05.02.1992. n.104, *relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo del 05.02.1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 luglio 2003 n.172 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana n°62 del 22/11/2018 "Nuovo Codice del Commercio"

VISTO il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 , recante Nuovo Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2018)

VISTA la Legge regionale 20.10.2009 n° 59 recante norme in materia di tutela degli animali;

RITENUTO necessario disciplinare, allo scopo di salvaguardare e tutelare la salute pubblica sia sotto il profilo di igienico sanitario che sotto quello della corretta compatibilità dei comportamenti posti in essere dagli utilizzatori delle spiagge, le attività esercitabili sul Demanio Marittimo ed in particolare per il periodo della stagione turistica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 – bis e l'articolo 107,;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n° 209 del 06/09/2013;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.14 del 22/03/2019 che stabilisce il periodo della stagione balneare 2019;

ORDINA

<i>ARTICOLO 1</i>

<i>Campo di applicazione</i>

1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Scarlino, lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia.

<i>ARTICOLO 2</i>

<i>Definizioni</i>

1. Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni.

- STAGIONE TURISTICA, il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 ottobre nel quale si inserisce la stagione balneare stabilita annualmente con Ordinanza Sindacale.
- STAGIONE BALNEARE, periodo stabilito annualmente da Ordinanza Sindacale e nel quale gli impianti balneari devono attivare i servizi di salvamento e gli impianti di servizio;
- AUTORITA' AMMINISTRATIVA, Comune di Scarlino
- AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- AUTORITA' DI VIGILANZA, Comando di Polizia Municipale, Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, Ufficio Locale Marittimo di Follonica, Comando Brigata Guardia di Finanza, e qualsiasi altra autorità munita di poteri di polizia giudiziaria;
- GESTORE, concessionario di spiaggia attrezzata o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
- ORARIO DI BALNEAZIONE, periodo in cui si svolge la balneazione intesa come utilizzazione degli arenili e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza, indicativamente tra le ore 09.00 le ore 19.00 di ogni giorno, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre di ogni anno,
- NATANTI, tutte le unità da diporto come specificatamente regolamentate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;

- VEICOLI, tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

ARTICOLO 3
<i>Divieti</i>

1. Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Autorità Marittima competente in merito alle prescrizioni relative all'uso del mare territoriale per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, nelle aree del Comune di Scarlino appartenenti al Demanio Marittimo e negli arenili utilizzati come spiagge libere e, per quanto applicabili, nelle zone in assentite in concessione.

Lungo tutto il tratto di costa e nelle acque di balneazione del Comune di Scarlino

DURANTE TUTTO L'ANNO È VIETATO.

- a. alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile eventualmente all'uopo messi a disposizione dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;
- b. lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio escluso i veicoli autorizzati, atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti;
- c. lasciare sulle aree demaniali, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere; campeggiarvi e pernottarvi;
- d. L'accesso dei cani e animali da affezione comprese le razze equine, in acqua è vietato sul tutto il territorio comunale, ad esclusione dell'area a divieto balneare cautelativo posto a sud della foce del canale industriale comunemente detto "Canale Solmine", dove gli animali possono entrare in acqua sempre con le prescrizioni previste dalla Legge Regione Toscana 59/2009 (DIVIETO ESCLUSIVAMENTE DURANTE LA STAGIONE TURISTICA E BALNEARE);
- e. esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali, prestare servizi (ivi compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista autorizzazione ai sensi di Legge;
- f. distribuire sulle spiagge manifesti pubblicitari e/o lanciare gli stessi a mezzo di aerei senza la preventiva autorizzazione;
- g. lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori; distendere, pulire, tinteggiare o abbandonare materiale da pesca e per altre attività di qualunque genere.
- h. accendere fuochi o falò, ovvero campeggiare in genere;

- i. occupare, sull'arenile in concessione e sulla spiaggia libera, la fascia di metri 5 (oppure 3 metri in caso di erosione) dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione;
- j. praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) nelle zone che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi;
- k. tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione ad un livello tale da costituire disturbo;
- l. occupare zone con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici;
- m. il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata della vegetazione spontanea della prima duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non;
- n. la pratica della pesca, sia essa sportiva, professionale o di qualsiasi genere, dalle ore 07:00 alle ore 20:00. Negli orari in cui tale pratica è consentita, l'utilizzatore è obbligato alla pulizia ed alla rimozione di quanto necessario per la pesca. (DIVIETO ESCLUSIVAMENTE DURANTE LA STAGIONE TURISTICA E BALNEARE);
- o. nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti, previa autorizzazione dell'Autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento.
- p. effettuare la balneazione.
 - I. in condizioni di mare mosso o agitato, segnalato dalla presenza della bandiera rossa issata sugli appositi pennoni posti dalle torrette di servizio di salvamento, qualora attivato,
 - II. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati ed autorizzati;
 - III. nella zona dichiarata permanentemente non idonea alla balneazione per motivi igienico-sanitari con specifica ordinanza del Sindaco del Comune di Scarlino, emessa in attuazione delle disposizioni regionali in materia;

ARTICOLO 4

Rinvenimento materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

1. In caso di rinvenimento, l'Autorità Amministrativa provvederà senza formalità alcuna, alla rimozione di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, in qualsiasi parte dell'arenile Demaniale Marittimo.
2. Quanto disposto dal comma precedente troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato aperto al pubblico passaggio, questo al fine di garantire la pubblica incolumità.
3. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso idonea area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, 2° comma, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 ove ricorrano i presupposti.

4. Gli scafi ed oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale.

ARTICOLO 5

Manutenzione dell'arenile

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo e privato sono subordinate ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente Ordinanza.
3. Nel mese di aprile e comunque prima dell'inizio della stagione balneare, così come al termine della stessa è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia, previa comunicazione all'Autorità Amministrativa almeno 10 giorni prima della data prevista di avvio delle attività, indicando targhe ed assicurazione dei mezzi.
4. I concessionari interessati a tali operazioni sono comunque obbligati al rispetto della relativa normativa ed hanno l'obbligo di farla rispettare anche da parte delle ditte da loro incaricate per la pulizia ed il livellamento della spiaggia attraverso mezzi gommati il cui transito è ammesso nell'orario 05.00 – 08.00 e dalle 18.00 – 20.00 di ogni giorno feriale.
5. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato senza le necessarie autorizzazioni è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.

ARTICOLO 6

Gestione ed utilizzo della spiaggia libera

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
2. In tali aree non è garantito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda alla installazione e collocazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
4. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente Ordinanza.

ARTICOLO 7

Accesso dei cani e degli animali da affezione sulle spiagge

1. L'accesso dei cani e degli animali da affezione in genere , sulle aree demaniali marittime del territorio comunale è disciplinato dalla Legge Regione Toscana del 20.10.2009 n° 59 art. 19 e 20 recante norme in materia di tutela degli animali;
2. L'accesso dei cavalli durante la stagione turistica e balneare è VIETATO.
3. In tali aree è l'obbligatorio l'uso del guinzaglio oltre che al possesso di idonea museruola e strumenti per la raccolta delle deiezioni provvedendo sempre e comunque alla loro raccolta senza alcuna eccezione, ai sensi degli articoli 19 e 22 della citata Legge R.T. 20 ottobre 2009, n°59;
4. Nelle aree in concessione l'accesso dei cani è regolato dalle norme di cui alla legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n°59;
5. Il guinzaglio, se usato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,50;
6. E' obbligatorio tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
7. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
8. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
9. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o il detentore di un cane devono affidare lo stesso a persone in grado di gestirlo correttamente;
10. Nel caso in cui siano previste norme e misure più restrittive da parte delle Autorità sanitarie nel caso di animali qualificati come "pericolosi" (esempio Rotweiler, Pitbull ed altri) si applica tale la disciplina in deroga alla presente Ordinanza;
11. L'accesso dei cani e animali da affezione in acqua è vietato sul tutto il territorio comunale, ad esclusione dell'area a divieto balneare cautelativo posto a nord e sud della foce del canale industriale comunemente detto "Canale Solmine",sempre con le prescrizioni previste dalla Legge Regione Toscana 59/2009;
12. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

13. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, chiunque conduce un cane non rispettando l'obbligo di utilizzare il guinzaglio e non sia in possesso di idonea museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n°267/2000;
14. Fatta salva altresì l'applicazione di ulteriori sanzioni, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59;

ARTICOLO 8

Esercizio dell'attività da parte dei concessionari di spiagge attrezzate

1. Per "Concessionario" si intendono tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle spiagge attrezzate con finalità turistico ricreative.
2. I concessionari di spiagge attrezzate sono tenuti al rispetto dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione, devono attivare gli impianti entro il 1 giugno, salvo altre specifiche dei singoli titoli concessori, mantenendoli in completo esercizio fino al termine della stagione balneare, curandone per tutto il periodo il decoro, l'igiene e la funzionalità delle dotazioni minime necessarie per l'esercizio dell'attività come imposte dalla Legge e/o dalla disciplina urbanistica, compresi i sistemi di salvamento se necessari.
3. Le Spiagge attrezzate dovranno restare aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno della stagione balneare;
4. Il mancato rispetto dell'apertura obbligatoria e della chiusura minima integrano le fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. a) e lett. f) del Codice della Navigazione in applicazione dell'articolo 43, 3° comma del Regolamento di esecuzione del Legge R.T. 23.03.2000 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni e della Delibera G.R. del 02.03.2009 n. 136 (in violazione delle disposizioni regionali in materia).
5. L'esercizio delle attività commerciali e sanitarie inserite all'interno della concessione demaniale è comunque subordinato al possesso del necessario titolo abilitativo.
6. Al fine di proporre una migliore offerta al servizio della attività turistica, i concessionari sono autorizzati, all'interno delle aree in concessione, ai sensi del punto 6 della circolare Ministeriale n°120 del 24 maggio 2001, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente.
 - a. all'installazione di reti per attività sportive sull'arenile, compreso all'interno dello spazio ad essi concessionato o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti e prendisole nelle ore diurne, fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della Navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione;

- b. alla posa di strutture temporanee (gazebo, tende parasole), costituiti da strutture realizzate a norma di Legge per la tutela dell'incolumità dei fruitori del servizio e dei bagnanti in genere, semplicemente appoggiati al suolo e salvo, ovviamente, le necessarie autorizzazioni di tipo edilizio. La responsabilità connessa alla loro installazione e fruizione da parte di terzi e per gli eventuali danni a persone o cose è a totale ed esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibile rivalsa sulle Amministrazioni pubbliche. E' obbligo altresì del concessionario la rimozione di ogni manufatto a fine stagione;

Gli impianti di cui alle lettere precedenti sono autorizzati nel numero massimo di UNO per ogni concessionario e dovranno essere costituiti da strutture realizzate a norma di Legge per la tutela dell'incolumità dei fruitori del servizio e dei bagnanti in genere, oltre che semplicemente appoggiati al suolo.

La responsabilità connessa alla loro installazione e fruizione da parte di terzi e per gli eventuali danni a persone o cose è a totale ed esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibile rivalsa sulle Amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 9

Obblighi dei gestori delle Spiagge attrezzate

1. I concessionari di Spiagge attrezzate, per la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati a:
 - a. esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente Ordinanza, quella dall'Ufficio Circondariale Marittimo, i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;
 - b. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
 - c. ad assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di uno o più soggetto/i abilitato/i al salvamento con le qualità soggettive ed oggettive oltre che le dotazioni tecniche previste dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Piombino;
 - d. installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
 - e. I gestori sono obbligati a delimitare le aree loro assentite, ad eccezione della fascia di rispetto lungo la battigia, utilizzando, un sistema "a giorno" di altezza non superiore a mt.1,30 (uno e trenta), che non impedisca, in ogni caso, la visuale;
 - f. I concessionari possono richiedere l'autorizzazione all'Autorità Amministrativa all'installazione di un corridoio di lancio per il passaggio di natanti nello specchio acqueo prospiciente l'area in concessione.
 - g. Nel caso di attribuzione all'Amministrazione comunale da parte di organizzazioni nazionali e/o internazionali di riconoscimenti che impongono la evidenziazione dei risultati ottenuti, i concessionari sono obbligati ad esporre

le bandiere ed evidenziare al pubblico gli attestati ed i risultati ottenuti, cartellonistica ed ogni altro elemento distintivo utile;

- h. adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di sicurezza della balneazione, qualora adottato;
 - i. Gli elementi distintivi ammessi per le finalità di cui al comma precedente, sono solo quelli omologati dall'Ente che attribuisce il riconoscimento e/o la certificazione, con esclusione di qualunque diverso simbolo e/o rappresentazione che non sia autorizzata dall'Ente stesso. L'esposizione di simbologia diversa da quella ufficiale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di segnalare alle autorità marittime o di polizia del verificarsi di incidenti sul Demanio marittimo e negli specchi d'acqua antistanti.

ARTICOLO 10

Pulizia degli arenili e delle spiagge attrezzate

1. La pulizia delle spiagge libere sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. e dalla normativa regionale citata in premessa.
2. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento della attività di pulizia delle spiagge.
3. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale balneare rinvenuto sulla spiaggia libera dalle ore 20.00 fino alle ore 08.00 senza ulteriori formalità e/o preavviso.
4. I concessionari e/o gestori delle spiagge attrezzate devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto i metri 5 lungo la battigia, e degli specchi acquei antistanti.
5. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività di dette spiagge attrezzate. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario senza alcun obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o della Ditta eventualmente incaricata di tale attività per le spiagge libere.

ARTICOLO 11

Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di nulla osta comunale per l'esercizio di tale attività, secondo criteri determinati dalla Giunta Municipale;
2. il nulla osta per l'esercizio del commercio itinerante su area demaniale marittima dovrà essere sempre esibito su richiesta degli organi di controllo;

3. La vendita itinerante di prodotti non alimentari deve essere eseguita esclusivamente a mano con divieto assoluto di utilizzare banchi, carrelli o simili.
4. E' consentito l'utilizzo di un banco, con dimensioni stabilite dall'Ufficio Demanio , esclusivamente per i titolari di nulla osta per la vendita di proddotti dell'ingegno;
5. Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra un'autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari, salva la verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
6. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a . esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - b . senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica;
 - c . nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande;
7. E' comunque ammesso il transito sull'arenile di auto carrelli elettrici destinati alla conservazione dei cibi e delle bevande necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie previste a tutela della salute pubblica nella somministrazione di alimenti.
8. Il transito degli auto carrelli sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
9. Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario, e gli ambiti dunali.
10. Fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili, la violazione delle norme che regolano l'attività commerciale sulle aree demaniali, è punita ai sensi della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n°28.

ARTICOLO 12

Manifestazioni ed attività nautiche generali

1. Lo svolgimento e l'organizzazione di manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione, sono consentite e autorizzate nei limiti e nei modi disciplinati dall'Autorità Marittima alla quale devono essere inviate le relative istanze.
2. Negli altri casi, ovvero quando lo svolgimento delle suddette attività comporta il transito o l'occupazione della fascia riservata alla balneazione, le istanze dovranno essere inoltrate all'Autorità comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione da emanarsi di concerto con l'Autorità Marittima.
3. Le moto d'acqua ed altri natanti a motore possono prendere il largo o atterrare sulla battigia esclusivamente attraverso i corridoi di atterraggio, autorizzati dall'Autorità Amministrativa e predisposti secondo le modalità indicate nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima.

4. La disciplina dell'uso delle tavole con aquilone (denominate Kite – Surf) è dettata in modo esclusivo dall'Autorità marittima, fermo restando le competenze dell'Amministrazione comunale in relazione all'autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio.
5. I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio della attività, sono obbligati alla installazione del necessario corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.
6. Il corridoio di lancio deve essere collocato in fronte allo specchio acqueo della concessione, nel rispetto delle norme tecniche indicate dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima.
7. Nel caso in cui lo specchio acqueo non sia in concessione, la fruizione del corridoio di lancio è aperta e libera per ogni imbarcazione o natante senza possibilità di limitazione alcuna da parte del concessionario, che potrà richiedere il pagamento solo dei servizi eventualmente richiesti dai fruitori del corridoio stesso.

ARTICOLO 13

<i>Disposizioni sanzionatorie</i>

1. I contravventori della presente ordinanza, salvo che non sia diversamente stabilito o che il fatto non costituisca più grave illecito, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente Ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro ad 3.098,74
3. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
4. Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia giudiziaria sono incaricati del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.
5. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune di Scarlino.

ARTICOLO 14

<i>Pubblicità</i>

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scarlino per tutto il periodo della sua validità o comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. **E' abrogata** le precedente Ordinanza in materia, nello specifico annulla e sostituisce la precedente **n° 24 del 19 aprile 2016**

RICORDA

Che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Scarlino.

Il Sindaco
(Marcello Stella)